

N. Repertorio

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ nei

locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

TRA

IL CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA - con sede legale in Catania - Via Centuripe

1/A - Cod. Fisc. 93079890872 – rappresentato dal **Dott. Calogero FERRANTELO**,

nato a Piana degli Albanesi (PA) il 10.07.1958, Commissario Straordinario del

Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, giusto decreto assessoriale di nomina n.

23/GAB/2024 e dei singoli Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9

Catania, 10 Siracusa e 11 Messina, tutti afferenti la Sicilia Orientale, con sede legale

presso la sede del mandatario Consorzio di Bonifica 9 Catania

E

LA BANCA _____ con sede legale in

_____ - Via _____ - Codice fiscale

_____ - all'uopo rappresentata dal _____

_____ nato a _____ il _____ nella qualità di

_____, a ciò autorizzato giusta Procura Speciale numero di

repertorio _____ e di raccolta _____ registrata in _____ il

_____ al n. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - ISTITUZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Istituto Bancario assegnatario della funzione di Cassiere consortile gestirà il

maneggio dei fondi, dei titoli e valori del Consorzio secondo le normative vigenti.

Il Cassiere, nello svolgimento del servizio, dovrà attenersi alle norme di legge in

generale, a quelle dello statuto e dei regolamenti del Consorzio, nonché alle prescrizioni della presente convenzione.

Il servizio di cassa, viene svolto dal Cassiere nelle ore e nei giorni di normale attività dello stesso Cassiere salvo che situazioni particolari non richiedano prestazioni al di fuori dei predetti limiti e/o di emergenza.

ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DEL SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Consorzio ed, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Consorzio medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

Per la riscossione il Cassiere assume obbligo di ricevere i versamenti a favore del Consorzio, dallo stesso indicati e non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura del Consorzio ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

I contributi di bonifica, per la cui riscossione l'Ente potrà avvalersi degli esattori comunali delle II.DD. ai sensi dell'art. 59 del R.D.L. 13/02/1933 n. 215 e norme connesse, saranno riversati dall'agente incaricato della riscossione al Cassiere nei termini e nei modi prescritti dal Consorzio.

Al Cassiere non viene riconosciuto alcun compenso per il servizio svolto ad eccezione delle spese di cui al successivo articolo 11 della presente convenzione.

ART. 3 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Consorzio ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

ART. 4 - RISCOSSIONI

Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dal Consorzio su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente, firmati dall'addetto al Riscontro Contabile, dal Dirigente Amministrativo e dal Direttore Generale e/o dal Vice Direttore Generale dell'Ente. In caso di assenza o impedimento delle persone richiamate, gli ordinativi potranno essere sottoscritti da altre persone autorizzate alla sostituzione.

Il Consorzio si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- La denominazione del Consorzio;
- L'indicazione del debitore;
- La somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- La causale del versamento;
- Il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario;
- L'esercizio finanziario;
- La data di emissione;
- Le firme dei Responsabili di cui al comma 1 del presente articolo.

Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Cassiere dovrà comunicare tempestivamente il relativo sospeso di cassa.

ART. 5 - PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento, emessi dal Consorzio tramite moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente per esercizio finanziario, firmati dal Commissario Straordinario o dal Presidente dopo l'elezione dei previsti organi consortili, dal Direttore Generale e/o dal Vice Direttore

Generale, dal funzionario del Consorzio addetto al riscontro contabile e dal Dirigente Amministrativo dell'Ente. In caso di assenza o impedimento delle persone richiamate, gli ordinativi potranno essere sottoscritti da altre persone autorizzate alla sostituzione.

Il Consorzio si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità, e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Consorzio con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Consorzio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

I mandati di pagamento devono contenere:

- la denominazione del Consorzio;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita I.V.A.;
- la somma da pagare in cifre ed in lettere;
- la causale del pagamento;
- il numero progressivo dell'ordinativo di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario;
- la data di emissione;
- gli estremi completi dei dati della quietanza;
- l'eventuale indicazione della data di pagamento per i mandati a scadenza fissa.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Consorzio dopo l'avvenuta consegna dei relativi ordinativi di pagamento.

Il Cassiere esegue i pagamenti entro i limiti della effettiva disponibilità di cassa dell'Ente ivi compresa l'anticipazione di cui al successivo articolo 13 della presente convenzione riferita al numero di c/c indicato nell'ordinativo di pagamento.

Conseguentemente gli ordinativi di pagamento in eccedenza ai limiti suddetti, saranno trattenuti dal Cassiere senza darvi esecuzione.

Il Cassiere non deve dare corso al pagamento di ordinativi che risultino irregolari, ovvero che non siano sottoscritti da una delle persone a ciò tenuta, o che presentano abrasioni, cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore, o che siano discordanti tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

Il Cassiere estingue gli ordinativi secondo le modalità indicate dal Consorzio.

Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle comunicazioni stesse salvo in caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso ove la data di pagamento risulti indicata nel medesimo ordinativo.

Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dal Consorzio sull'ordinativo di pagamento.

Il Cassiere provvede a restituire al Consorzio gli ordinativi di pagamento che dovessero rimanere inestinti al 31 dicembre.

Sono escluse commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dal Consorzio ai sensi del presente articolo, salvo contraria indicazione sull'ordinativo.

A comprova e di scarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sul mandato

la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "PAGATO".

Su richiesta del Consorzio il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentata.

ART. 6 - CONTI CORRENTI

Le somme pagate o riscosse per conto del Consorzio, verranno giornalmente riferite nei conti correnti fruttiferi intestati al Consorzio medesimo, da regolare per valuta e tasso, alle seguenti condizioni;

a) Valute:

- pagamenti: data di effettiva esecuzione;
- riscossioni: giorno di effettivo incasso;

b) Tasso:

- sulle giacenze effettive di cassa verrà riconosciuto al Consorzio il tasso di interesse attivo offerto in sede di gara pari a punti _____ (_____) in aggiunta al tasso EURIBOR SEMESRALE base 365 vigente tempo per tempo, con liquidazione degli interessi a cadenza trimestrale;

- l'anno di riferimento deve essere quello civile di 365 giorni;
- il Cassiere contabilizzerà gli interessi con rendicontazione trimestrale a "capitalizzazione composta".

Specifiche dei termini utilizzati:

a) TASSO ATTIVO O INTERESSE CREDITORE è il tasso applicato ai depositi, cioè il tasso di interesse che l'Istituto Bancario riconoscerà, nei termini stabiliti, all'Ente sulle giacenze effettive di cassa;

b) TASSO PASSIVO O INTERESSE DEBITORE è il tasso applicato alle anticipazioni, cioè il tasso di interesse che l'Istituto Bancario richiederà, nei termini stabiliti,

all'Ente sulle anticipazioni di cassa di cui al successivo articolo 13 della presente convenzione.

ART. 7 - FONDI REGIONALI - STATALI - EUROPEI E DI ALTRA PROVENIENZA

Il Cassiere curerà l'introito presso gli uffici e gli istituti a ciò preposti delle somme disposte a favore del Consorzio da parte delle Amministrazioni Regionali, Statali, Europee etc., sulla base della documentazione allegata all'ordinativo di riscossione.

ART. 8 - TRASMISSIONI DI ATTI E DOCUMENTI

Gli ordinativi di incasso e di pagamento sono trasmessi dal Consorzio al Cassiere, accompagnati da distinta in doppia copia (numerata progressivamente e debitamente sottoscritta) di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per il Consorzio. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

ART. 9 - OBBLIGHI GESTIONALI A CARICO DEL CASSIERE

Il Cassiere invierà al Consorzio, non oltre il giorno dieci di ogni mese, l'estratto conto del mese precedente per singolo conto corrente con la indicazione delle operazioni di introito e di pagamento eseguite, unitamente agli ordinativi di introito e di pagamento che porteranno, gli uni e gli altri, il bollo comprovante la avvenuta estinzione, e indicherà altresì la resta di cassa a tale data. Il Consorzio a sua volta, entro i successivi dieci giorni, potrà formulare eventuali contestazioni.

Il Cassiere deve avere uno sportello idoneo al servizio di Cassa già aperto nel raggio di mt. 3.000 (tre mila) dalla sede del Consorzio oppure obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo entro e non oltre due mesi dall'aggiudicazione definitiva.

Il Cassiere si obbliga a fornire, all'assunzione del servizio, al Responsabile nominato dal Consorzio, strumenti informatici idonei alla trasmissione telematica dei dati

dall'Ente al Cassiere e a dotare l'Ente di mezzi informatici che consentano l'accesso e la consultazione degli archivi, in tempo reale, dei propri dati giacenti presso il Cassiere stesso.

ART. 10 - AMMINISTRAZIONE, TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

Il Cassiere assume pure l'incarico della semplice custodia dei titoli e valori di pertinenza dell'Ente da questi affidategli a titolo di deposito, con regolare verbale e disposizione scritta, e della riscossione dei relativi frutti, restando tuttavia sollevato dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa inerente alla amministrazione dei titoli medesimi, che dovrà essere tempestivamente disposta dall'Ente. La richiesta di prelievi di valore in custodia dovrà portare le firme prescritte per i mandati di pagamento. Il servizio di custodia di cui sopra sarà regolato dalle condizioni e norme usuali del settore.

Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio nel rispetto della normativa vigente in materia di deposito accentrato dei titoli.

Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Consorzio.

La eventuale loro restituzione viene specificatamente autorizzata dal Consorzio stesso.

ART. 11 - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE

Il Cassiere, per il servizio espletato, non ha diritto a percepire alcuna commissione salvo diversa disposizione del Consorzio indicata sull'ordinativo di pagamento o eventuali bolli di quietanza a carico del beneficiario.

Il Cassiere ha l'obbligo di accreditare lo stesso importo indicato nel relativo mandato di pagamento emesso dall'Ente, senza alcun onere aggiuntivo a carico e

del consorzio che del beneficiario.

ART. 12 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

Il Cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattiene in deposito ed in consegna per conto del Consorzio, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

Il Cassiere, in dipendenza di quanto sopra, per l'espletamento del servizio è esonerato dal prestare cauzione.

ART. 13 - ANTICIPAZIONE DI CASSA

Il Cassiere assicurerà l'anticipazione di cassa fino alla concorrenza annua di Euro **1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero)** garantite dalle entrate dei trasferimenti regionali pari ad Euro _____ nonché dell'ammontare complessivo delle entrate dei ruoli di contribuzione che possono essere quantificate, debitamente certificate dal Consorzio, a circa Euro _____ „

Il tasso di remunerazione dell'anticipazione sarà pari al tasso EURIBOR SEMESTRALE vigente tempo per tempo.

L'anno di riferimento deve essere quello civile di 365 giorni.

Il Cassiere contabilizzerà gli interessi con rendicontazione trimestrale.

Il regime di capitalizzazione di interesse dovrà essere a capitalizzazione composta.

La linea di credito dovrà essere concessa sotto forma di "Rientri indisponibili".

ART. 14 - DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di cassa ha la durata di anni tre a decorrere dall'1 gennaio 2025, rinnovabile, alla scadenza per un ulteriore triennio.

ART. 15 - DISPOSIZIONI LEGGE N. 190/2012

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica*

Amministrazione) l'impresa aggiudicataria dichiara di avere preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 31 gennaio 2024, e di avere preso visione del Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti, contenuto all'interno del medesimo Piano e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute (pubblicato sul sito informatico dell'Ente www.consorziobonifica9ct.it alla sezione Amministrazione Trasparente / Altri Contenuti / Corruzione).

Pertanto il dott. _____, nella qualità:

- assume gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio di Bonifica 9 Catania e dichiara che verranno estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, dello stesso;

- dichiara ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e di non avere attribuito incarichi a dipendenti consortili che hanno esercitato o esercitano poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nel triennio antecedente la data di scadenza prevista nel Bando di gara relativa all'oggetto della presente convenzione;

- dichiara che, ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti Pubblici e relativamente alla esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale della funzione attribuita.

- dichiara, infine, di avere preso conoscenza e di avere sottoscritto il "Protocollo di Legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la Regione Sicilia, le Prefetture provinciali della Regione, l'INPS e l'INAIL in

data 12 luglio 2005 e si impegna a rispettarne, per la parte di propria competenza le clausole e gli obblighi ivi contenuti.

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia creditizia.

ART. 17 - ELEZIONE DEL DOMICILIO DELLE PARTI

Ad ogni effetto della presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

a) Il Dott. Calogero Ferrantello, nella qualità, presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania con sede di Via Centuripe 1/A - 95128 Catania;

b) il Dott. _____ , nella qualità, presso l'Istituto Bancario _____ con sede _____

Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal regolamento UE n. 679/2016 e recepito con d.lgs. 101/2018, l'Istituto Bancario dichiara di essere stato informato dei soggetti, delle modalità e delle finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del medesimo decreto legislativo n. 196/2003.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Istituto esprime il consenso affinché la Stazione appaltante raccolga, conservi, utilizzi e "tratti" i dati di cui verrà in possesso nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Istituto autorizza, altresì, la Stazione appaltante a trasmettere i dati a terzi

qualificati, per adempimenti di legge e/o contrattuali e si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente convenzione, dati, notizie ed informazioni e quant'altro messi a propria disposizione dalla Stazione appaltante, rendendosi garante della riservatezza anche da parte del personale e/o collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.

Il mancato rispetto degli obblighi innanzi specificati, comporta la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, l'Istituto Bancario dichiara di approvare tutte le clausole della presente convenzione, in uno con tutti gli articoli ivi contenuti.

Letto, confermato e sottoscritto

*Per il Consorzio di Bonifica 9 Catania
Il Commissario Straordinario
Dott. Calogero FERRANTELO*

Per l'Istituto Bancario

Il sottoscritto Dott. Calogero Ferrantello, nella qualità,

Ai sensi dell'art. 6-*bis* della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190,

D I C H I A R A

che relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale che possano pregiudicare l'esercizio imparziale della funzione attribuita.

*Il Commissario Straordinario
Dott. Calogero Ferrantello*